

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Lavori Pubblici
Urbanistica e Trasporti

DISEGNO DI LEGGE

" Legge regionale 31-5-1980, n.56, Tutela ed uso del territorio. Regime transitorio ".

Testo unificato del d.d.l. " Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio " e della p.d.l. Capozza " Modifica alla l.r. n.56 del 31-5-80 ".

Approvato nella seduta del 3 dicembre 1980

Relatore Emanuele Capozza

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

Relazione aggiuntiva

Signor Presidente, Colleghi•Consiglieri,

il provvedimento che si sottopone alla vostra approvazione tiene conto delle indicazioni emerse nel dibattito del Consiglio Regionale nonché degli ulteriori approfondimenti operati nel corso del nuovo esame fatto dalla VII Commissione.

Sulle finalità e sugli scopi che si prefigge il disegno di legge in discussione, si rimanda alla relazione che segue.

Bari, lì 6 dicembre 1980

(Ing. Emanuele Capozza)

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge di modifica ed integrazioni della legge regionale n.56 del 31-5-80 che la VII Commissione Consiliare ha approvato all'unanimità disciplina il regime transitorio sulla applicazione della legge sull'uso e tutela del territorio.

Il testo che la Commissione presenta é il risultato dell'esame congiunto di una proposta di legge presentata dal sottoscritto e del d.d.l. presentato dal Governo Regionale.

In effetti sia nel precedente d.d.l. presentato dall'allora Assessore Ciocia sia nella elaborazione del d.d.l. della Commissione consiliare della II legislatura era previsto un periodo di transizione dalla precedente normativa alla nuova.

Le fondamentali innovazioni che la legge 56 apportano alla programmazione ed alla gestione del territorio rispetto alla legge urbanistica del 1942 necessitavano e necessitano di evitare discontinuità operative.

E' accaduto invece che il Consiglio Regionale abbia approvato la legge alla vigilia del suo scioglimento, che é coinciso con quello di molti consigli comunali della nostra regione e comunque in un clima di elezioni che certamente non giova alla serenità operativa degli enti locali anche per quelli non direttamente interessati alla consultazione e per i quali l'attività degli organi é addirittura sospesa.

La legge é poi entrata in vigore nel luglio scorso quanto la Giunta regionale continuava la ordinaria amministrazione e la soluzione della crisi politica toglieva la necessaria serenità anche all'Organo esecutivo regionale.

Nonostante perciò le numerose consultazioni politiche e sociali che avevano accompagnato l'iter della legge n.56 e nonostante l'impegno della Commissione consiliare e dell'Ufficio di Presidenza per la divulgazione della legge, essa ha trovato impreparati sia i Comuni che dovevano recepirla sia la Regione che doveva guidarne il recepimento.

I danni sarebbero stati molto più limitati se i Comuni avessero adottato i P.P.A. con cui rendere possibile l'adozione almeno degli strumenti attuativi ma molti motivi e comunque la realtà presentano ancora i Comuni sprovvisti di questo strumento urbanistico pur previsto dalla legge.

Si propone, pertanto, la approvazione di questa legge che essenzialmente si muove in due direzioni:

- I) inserisce i piani di insediamenti produttivi fra gli strumenti che possono essere adottati anche in variante agli strumenti urbanistici generali;
- II) nella sostanza proroga al 30-11-1980 l'entrata in vigore della legge N.56, rendendo così possibile l'approvazione da parte della Regione con le procedure di cui alla legge N.1150 del 1942, tutti gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi approvati anche prima dell'entrata in vigore della legge n.56 e adottati fino al 30-11-1980.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

- 2 -

Con l'intento, pertanto, di rendere i Comuni sempre più responsabili delle proprie decisioni sia pure in un quadro di equilibrio territoriale e normativo, la VII Commissione propone al Consiglio l'approvazione della legge che regola il regime transitorio ed integra la legge regionale n.56 del 31-5-80. Non si tratta, perciò, di correggere la legge sull'uso e tutela del territorio che resta invece uno dei momenti legislativi più qualificanti della II legislatura pugliese, ma solo di prendere atto che per vari motivi già citati gli uffici urbanistici della Regione non hanno potuto, dal 3 aprile - data di adozione della legge n.56/80 - all'11 luglio, esaminare tutti i progetti giacenti.

Bari, lì 12 novembre 1980

(Ing. Emanuele Capozza)



Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

DISEGNO DI LEGGE

" Legge regionale 31/5/1980 n.56 - Tutela ed uso del territorio. Regime transitorio "

TESTO ORIGINALE GIUNTA REGIONALE

Articolo unico

Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, nonché quelli esecutivi, adottati e pubblicati anteriormente all'11 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge regionale n.56 del 31.5.1980, sono verificati ed approvati con le procedure della legge statale 17 agosto 1942 n.1150 e successive modifiche.

Gli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui al 1° comma dell'art.55 della l.r. n.56/80, entro due anni dalla loro approvazione.

p.d.l. Capozza

" Modifica alla L.R. n.56 del 31/5/80 "

Articolo unico

Alla legge regionale n.56 del 31/5/1980 viene apportata la seguente modifica:

" All'art.55 dopo l'attuale secondo comma e prima dell'attuale terzo comma viene inserito il seguente comma:

"Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, nonché quelli esecutivi adottati e pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere verificati ed approvati dalla Regione con la procedura della legge statale 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche "

TESTO DEFINITIVO VII COMMISSIONE

Art. 1

Gli strumenti urbanistici generali, le loro varianti e gli strumenti urbanistici esecutivi adottati prima dell'11/7/80, data di entrata in vigore della legge regionale 31/5/1980 n.56, sono approvati dalla Giunta Regionale con le procedure delle leggi statali 17/8/1942 n.1150, 18/4/1962 n.167, 22/10/1971 n.865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Gli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui al 1° comma dell'art.55 della legge regionale n.56 del 31/5/80 entro due anni dalla loro approvazione.

Art. 2

Al 2° comma dell'art.55 della L. R. n.56 del 31/5/1980 viene aggiunto quanto segue:

" Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui al l'art.27 della legge statale 22/10/1971 numero 865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura delle leggi statali 17/8/1942 n.1150, 18/4/1962 n.167, 22/10/1971 n.865 e loro successive modificazioni ed integrazioni "